

FORNITURA STENT MEDICATI

REGOLAMENTO DI GARA

INDICE

PREMESSA.....	2
A) CONTENUTI DELLA FORNITURA	2
B) BANDO.....	2
C) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	2
D) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE.....	6
E) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI.....	7
F) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	8
G) ESCLUSIONE DELLE OFFERTE	8
H) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	8
I) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
L) INFORMAZIONI AI CONCORRENTI.....	13
M) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL SECONDO CLASSIFICATO	13
N) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
O) ACCESSO AGLI ATTI.....	15
P) DISPOSIZIONI E RINVII GENERALI	15
Q) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	15
R) ALLEGATI	16
RIFERIMENTI AZIENDALI.....	16
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	16

Modalità di partecipazione alla procedura aperta (pubblico incanto) espletata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del contratto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

PREMESSA

Questa Amministrazione intende selezionare, mediante procedura aperta (pubblico incanto), uno o più fornitori qualificati per stipulare il contratto per la fornitura, **con consegne ripartite**, di stent medicati, occorrenti all'Azienda Ospedaliera di Lecco.

A) CONTENUTI DELLA FORNITURA

I concorrenti che intendono partecipare alla **procedura aperta** (pubblico incanto) per la fornitura di stent medicati dovranno osservare le disposizioni contenute nel **bando di gara** nonché le condizioni generali e particolari precisate nel seguente **regolamento** e nei relativi allegati.

I **contenuti quantitativi** e **qualitativi** delle forniture da eseguire, suddivisi nei seguenti lotti, nonché le **condizioni contrattuali**, sono descritti dettagliatamente nel **capitolato speciale** allegato al presente regolamento.

- Lotto 1: stent coronarico a rilascio di farmaco (DES)
- Lotto 2: stent coronarico a rilascio di farmaco (DES) per anatomie tortuose
- Lotto 3: catetere per trombo-aspirazione

B) BANDO

Sulla base del principio di pubblicità richiamato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹, l'Amministrazione ha inviato, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163², alla **Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee** il bando di gara integrale in data 13 giugno 2007.

Lo stesso bando è stato inviato alla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** e per estratto ai **quotidiani** "Gazzetta aste e appalti pubblici", "Italia oggi", "Avvenire (edizione Lombardia)", "La provincia (edizione di Lecco)".

L'estratto del bando è altresì disponibile sul **sito aziendale** www.ospedale.lecco.it

L'Amministrazione ha provveduto ad inviare le necessarie comunicazioni relative alla procedura di gara sul sito internet del **Ministero delle Infrastrutture**, nonché a versare il contributo di propria pertinenza all'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**, pari ad € 400,00: il **Codice Identificativo della Gara (CIG)** è 0089998CAF.

C) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I **concorrenti** dovranno far **pervenire** la loro **offerta** all'Amministrazione

dell'Ospedale di Lecco (Ufficio Protocollo - gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00) - Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 LECCO, non più tardi delle **ore 12,00** del giorno **28 dicembre 2007** così redatta e confezionata:

☒ un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura con la dizione: "*Offerta pubblico incanto per la fornitura stent medicati*" e **gli estremi del concorrente** contenente:

☒ una **prima busta** chiusa con la dicitura esterna "**REQUISITI E GARANZIE**" e con l'indicazione degli estremi del concorrente, contenente i seguenti documenti:

1. **dichiarazione requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**, redatta, **preferibilmente**, utilizzando lo schema allegato ([allegato 1](#)), del legale rappresentante resa con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445³, accompagnata da copia del documento d'identità valido del firmatario, attestante per quanto concerne i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- **che il periodo di tempo** in cui l'offerente è vincolato alla propria offerta è di **180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa;
- **di non trovarsi nelle condizioni di esclusione** previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163⁴ (requisiti di ordine generale);
- **gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** e, nel caso di società, nel Registro delle Imprese presso il Tribunale, ovvero per le società straniere in Registro equivalente;
- **l'insussistenza di rapporti di controllo**, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile⁵, con altre società concorrenti, ovvero l'insussistenza di identità totale o parziale delle persone che rivestano ruoli di legale rappresentanza in più società che abbiano presentato offerta;
- **che l'offerta è corredata dall'impegno** (da allegare fisicamente nella busta 1) di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (articolo 75, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁶);
- **di aver preso visione e di accettare** il regolamento di gara, il capitolato, le condizioni contrattuali e di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da **tutte le imprese associate**.

2. **dichiarazione requisiti tecnico qualitativi**, redatta, **preferibilmente**, utilizzando lo schema allegato ([allegato 2](#)), del legale rappresentante resa con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445³, accompagnata da copia del documento d'identità valido del firmatario, attestante per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale:

- **la realizzazione di un fatturato triennale** complessivamente non inferiore a **€4.644.000,00** per prodotti analoghi a quelli inseriti in gara; **il fatturato** deve riferirsi agli **ultimi tre esercizi chiusi (2004/2005/2006)**;

- **la realizzazione** di un **fatturato annuo almeno triplo** rispetto al valore annuo presunto di ciascuno dei lotti per cui si partecipa;
- **il numero di tecnici dell'impresa (minimo 2)**, specificandone il nominativo, incaricati dell'assistenza tecnica al cliente.

I **requisiti minimi sopra richiesti**, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

3. **copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento** della **contribuzione** dovuta all'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**, pari ad € 80,00, trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on-line, oppure la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dallo stesso corredata di dichiarazione di autenticità, in caso di versamento sul conto corrente postale.
4. **cauzione o fideiussione a titolo di garanzia** come previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁶. Tale garanzia prevede espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'**articolo 1957**, comma 2, del Codice Civile⁷ (garanzia prestata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante), nonché una **validità di almeno centoottanta (180)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il valore della **garanzia** deve essere pari al **due per cento** dell'importo di spesa complessivo previsto, € 1.200.000,00 per il lotto 1, € 300.000,00 per il lotto 2 e € 48.000,00 per il lotto 3 (ossia la garanzia dovrà essere pari a € **24.000,00** per il lotto 1, € **6.000,00** per il lotto 2 e € **960,00** per il lotto 3) come previsto dall'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; **tale importo potrà essere ridotto del cinquanta per cento** (ossia € **12.000,00** per il lotto 1, € **3.000,00** per il lotto 2 e € **480,00** per il lotto 3) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; su questo documento, o su documento a parte, dovrà essere presentato l'**impegno** di un fideiussore a **rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto **qualora il concorrente risultasse affidatario** (articolo 75, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese** l'obbligo di presentazione di **quanto richiesto nei precedenti punti 3 e 4** (copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, cauzione o fideiussione a titolo di garanzia) è limitato **solo** alle imprese **Capogruppo o Mandatarie/Delegatarie**.

In nessuno dei documenti di cui alla busta 1 dovranno esserci riferimenti ai prezzi dell'offerta.

- una **seconda busta** chiusa con la dicitura esterna "**DOCUMENTI**" e con l'indicazione degli estremi del concorrente, contenente i seguenti documenti,

sottoscritti dalla persona abilitata ad impegnare l'offerente, comprovante la qualità della fornitura:

- ✓ **schede tecniche** riferite a ciascun prodotto offerto con esplicito riferimento al codice del prodotto stesso; una copia di tali schede dovrà essere allegata al relativo prodotto campionato.
Le schede dovranno documentare adeguatamente tipologia, caratteristiche merceologiche, tecniche, qualitative e di confezionamento, anche in riferimento alle prescrizioni del capitolato speciale.
Dovrà inoltre essere prodotta un'autocertificazione vincolante, utilizzando lo schema di cui agli **allegati serie 3** ([allegato 3.1](#), [allegato 3.2](#), [allegato 3.3](#)); a tali schemi, che serviranno per un confronto fra i prodotti offerti, i concorrenti dovranno rispondere in termini espliciti, senza modificare il formato o i termini dei quesiti.
- ✓ **studi clinici e programmi di sviluppo** (non richiesti per i cateteri per trombo-aspirazione)
- ✓ **elenco dei prodotti campionati** (che dovranno essere recapitati nei termini e con le modalità di cui al successivo punto E);
- ✓ in ossequio all'articolo 83 del Codice dei Contratti (che prevede, tra i vari criteri di valutazione dell'offerta, anche le caratteristiche ambientali) e al comma 1126 della finanziaria 2007 (che prevede che nell'acquisto di beni e servizi le Pubbliche Amministrazioni tengano conto delle esigenze di sostenibilità ambientale), apposita **relazione** che metta in luce nel processo di produzione, conservazione, consegna, dei beni offerti elementi quali la riduzione dell'uso delle risorse naturali, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione delle emissioni inquinanti e la riduzione dei rischi ambientali.

In nessuno dei documenti di cui alla busta 2 dovranno esserci riferimenti ai prezzi dell'offerta.

- ☒ una **terza busta** chiusa con la dicitura esterna "**OFFERTA ECONOMICA**" e con l'indicazione degli estremi del concorrente, contenente l'offerta economica, redatta su **carta da bollo** o su **carta resa legale**, sottoscritta e firmata in ogni pagina dalla persona abilitata ad impegnare l'offerente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta e firmata in ogni pagina dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate.
L'offerta, redatta **preferibilmente** utilizzando lo schema allegato ([allegato 4](#)), dovrà indicare:
 - la **denominazione**, la **ragione sociale** e la **sede** esatta del concorrente offerente, nonché il numero di codice fiscale e partita IVA
 - la **sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette** territorialmente competente
 - il **prezzo unitario in Euro**, espresso in cifre e in lettere, con un numero massimo di quattro cifre decimali, per ciascun prodotto relativo a ciascun lotto offerto; dovrà essere indicata l'aliquota IVA relativa ai prodotti offerti;
 - le **giustificazioni necessarie al fine della valutazione delle offerte ritenute anormalmente basse**, di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163¹⁴, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, quali ad esempio:

- ✓ l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - ✓ le soluzioni tecniche adottate;
 - ✓ le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
 - ✓ l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
 - ✓ il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
 - ✓ l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
 - ✓ il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- **il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita della persona che sottoscriverà l'eventuale contratto e in base a quale titolo.**

Non è consentito proporre offerte alternative.

I concorrenti dovranno fornire **chiara indicazione** di quali **documenti** dovranno essere considerati dall'Amministrazione particolarmente sensibili in quanto **contenenti segreti tecnici e/o commerciali** ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163⁸.

Il recapito del plico (contenente le tre buste: dichiarazione e garanzie, documenti, offerta economica) **rimane ad esclusivo rischio del concorrente**; non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione (Ufficio Protocollo dell'Amministrazione dell'Ospedale di Lecco) nel tempo utile fissato: **ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2007.**

Le **modalità d'invio** del plico sono:

- con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale;
- con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata;
- con consegna a mano a cura del concorrente;

D) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266⁹ per l'anno 2007", i concorrenti che intendono presentare offerta per la fornitura stent medicati per l'Azienda Ospedaliera di Lecco sono tenuti al **pagamento della contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente.

Si precisa che per la presente procedura il **contributo da versare** a carico dei concorrenti è di € 80,00 come evincibile dalla tabella di seguito riportata:

<i>Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)</i>	<i>Quota per la stazioni appaltanti</i>	<i>Quota per ogni partecipante</i>
da 150 fino ad un importo inferiore a 500	€ 150,00	€ 30,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000	€ 250,00	€ 50,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000	€ 400,00	€ 80,00
oltre 5.000	€ 500,00	€ 100,00

Il pagamento del contributo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- mediante **versamento on line** collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le indicazioni disponibili sul portale;
- mediante **versamento sul conto corrente postale n. 73582561**, intestato a "Autorità Contratti Pubblici" Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale.

La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente:

- il **codice fiscale o la partita IVA** del partecipante;
- il **CIG** che identifica la procedura (0089998CAF).

Gli **estremi del versamento** effettuato presso gli uffici postali **devono essere comunicati al sistema on-line** di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

E) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI

I **campioni dei prodotti offerti** dovranno essere recapitati tassativamente entro le **ore 12,00 del giorno 28 dicembre 2007** nelle seguenti quantità:

Lotti	QUANTITA' (specifiche vincolanti della campionatura)
Lotto 1: STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO (DES)	4 2 da 2.5 mm.20±3 2 da 3.0 mm. 20±3
Lotto 2: STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO (DES) PER ANATOMIE TORTUOSE	4 2 da 2.5 mm.20±3 2 da 3.0 mm. 20±3
Lotto 3: CATETERE PER TROMBO-ASPIRAZIONE	3

I campioni dovranno essere recapitati, con le modalità ritenute più opportune dal concorrente, presso il **Magazzino Generale** dell'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco - Via della Filanda 11 - LECCO, con l'indicazione sul documento di trasporto: "**CAMPIONATURA PER GARA STENT MEDICATI lotti ...** (indicare i lotti campionati)".

A garanzia del concorrente, su richiesta dello stesso, potrà essere rilasciata dal Magazzino Generale ricevuta dell'avvenuta consegna dei campioni.

I campioni dovranno essere chiaramente identificabili rispetto al lotto di riferimento

senza peraltro avere alcun riferimento ai prezzi dell'offerta; a tal fine è necessario allegare a ciascuna categoria (lotto) di prodotto campionato una **copia della relativa scheda tecnica** identica all'originale inserito nella seconda busta "documenti"; i campioni dovranno essere forniti nella confezione originale di vendita la quale dovrà corrispondere ai prodotti che saranno forniti in caso di aggiudicazione.

La mancata conformità dei campioni, in quantità e tipologia, comporterà l'esclusione dalla gara.

F) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi degli articoli 71, comma 2, e 72, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹⁰, le risposte alle **richieste di chiarimenti** più frequentemente inoltrate dai concorrenti saranno pubblicate nella **sezione "Gare/Appalti"** del sito internet aziendale www.ospedale.lecco.it, nell'apposito collegamento relativo all'oggetto di gara e, nei limiti del possibile e purchè i quesiti siano presentati in tempo utile, anche a tutti i richiedenti **entro sei giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ovvero entro il **giorno 22 dicembre 2007**.

G) ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

Si precisa che il termine di presentazione dell'offerta è perentorio e non saranno, dopo tale termine, accettate altre offerte anche se sostitutive od aggiuntive di altra offerta precedente.

Si avverte pertanto che **le offerte non saranno ammesse se:**

- **pervenute oltre il termine perentorio indicato;**
- **sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell'Amministrazione aggiudicatrice;**
- **espresse in modo indeterminato o incompleto;**
- **espresse con riferimento ad altra offerta;**
- **prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità;**
- **prive, anche se parzialmente, dei documenti richiesti;**
- **redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti;**
- **non corredate dalle corrette attestazioni di pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o nel caso di inesattezza dell'importo pagato o non corrispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del pagamento con quello assegnato alla procedura in corso;**
- **prive della relativa campionatura.**

H) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara alle ore **09,30** del **giorno 15 gennaio 2008** presso la Direzione Amministrativa dell'Ospedale di Lecco, in Via dell'Eremo, 9/11 - LECCO, procederà, nella **prima seduta pubblica**, a dare atto della presenza dei plichi pervenuti entro i termini di gara.

Successivamente, il Presidente della gara, **prima di procedere all'apertura delle buste** delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di **comprovare, entro dieci giorni** dalla data della richiesta medesima, il **possesso dei requisiti di capacità tecnico-qualitativi**, richiesti nel bando di gara come previsto all'**articolo 48, comma 1**, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163¹¹ ovvero di **produrre** la seguente **documentazione**:

- **certificazione** degli enti presso i quali si è **realizzato un fatturato triennale** complessivamente non inferiore a € **4.644.000,00** per prodotti analoghi a quelli inseriti in gara; **il fatturato** deve riferirsi agli **ultimi tre esercizi chiusi (2004/2005/2006)**;
- **certificazione** degli enti presso i quali si è **realizzato un fatturato annuo almeno triplo** rispetto al valore annuo presunto di ciascuno dei lotti per cui si partecipa;
- **curriculum dei tecnici dell'impresa (minimo 2)** incaricati dell'assistenza tecnica al cliente.

Qualora tale **prova non sia fornita**, ovvero **non confermi** le dichiarazioni contenute nell'offerta, il Presidente della gara procederà **all'esclusione del concorrente dalla gara**, comunicando tale evento al Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà dunque **all'escussione** della relativa cauzione provvisoria e **alla segnalazione** del fatto all'**Autorità** per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163¹².

Sempre nel corso della prima seduta pubblica, il Presidente, dopo aver constatato l'integrità dei plichi, procederà all'apertura degli stessi, verificando la presenza delle tre buste all'interno di ciascuno di essi; successivamente procederà all'apertura delle buste con la dizione esterna **"REQUISITI E GARANZIE"** per verificare i **requisiti minimi di ammissibilità** alla gara.

Nel corso della medesima seduta il **Presidente procederà poi**:

- **all'acquisizione delle buste** con la dicitura esterna **"DOCUMENTI"** che saranno riposte in un apposito plico che verrà sigillato e messo a disposizione della Commissione Giudicatrice per effettuare le opportune valutazioni tecniche;
- **all'acquisizione delle buste** con la dicitura esterna **"OFFERTA ECONOMICA"** che saranno riposte in un apposito plico che verrà sigillato. Tale plico verrà riaperto, solo dopo che la Commissione Giudicatrice abbia consegnato al Presidente la relazione tecnica contenente l'attribuzione dei voti sulla qualità, nel corso della seconda seduta pubblica.

Nella prima seduta riservata di insediamento della Commissione Giudicatrice, come previsto all'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163¹³, prima dell'apertura della busta **"3" "DOCUMENTI"**, la stessa Commissione Giudicatrice **"fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti"** dal regolamento di gara. La Commissione Giudicatrice procederà poi, in una o più sedute **riservate**, alla **valutazione delle offerte tecniche**, con attribuzione dei punteggi e successiva redazione della relazione tecnica. Completata la relazione

tecnica questa verrà consegnata al Responsabile Unico del Procedimento.

Nella seconda seduta pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi, **il Presidente della gara**, acquisita la relazione tecnica, dopo aver dato lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice ai singoli concorrenti, **procederà all'apertura delle buste** contenenti le **offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi relativi al prezzo** che, **sommatai ai punteggi** attribuiti alla **qualità** con le modalità più avanti specificate, determineranno **l'aggiudicazione provvisoria**, previa verifica della presenza di offerte anormalmente basse. Nel caso dovesse essere riscontrata la presenza di **offerte anormalmente basse** si procederà ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163¹⁴.

In caso di **discordanza** tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Saranno **ammessi** ad assistere all'**apertura dei plichi** e, successivamente, delle buste contenenti le offerte economiche, i **rappresentanti legali** dei concorrenti offerenti o loro delegati.

I) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, valutata ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163¹³, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:

qualità della fornitura	punti	50/100
prezzo della fornitura	punti	50/100

osservando la seguente procedura:

Qualità della fornitura

La documentazione e la campionatura, comprovante la capacità tecnica dei concorrenti e gli aspetti qualitativi della fornitura, presentate da ciascun concorrente, saranno esaminate e valutate, antecedentemente alla data fissata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta del prezzo, da un'apposita Commissione Giudicatrice tecnica la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, **un voto compreso tra 1 e 10** a ciascuno dei seguenti parametri:

A. **documenti tecnici**, ovvero **schede tecniche** per ciascun prodotto dei lotti offerti (i concorrenti dovranno pertanto produrre documentazione (pubblicazioni, depliant ecc.) con l'identificazione della tipologia dei prodotti e loro caratteristiche merceologiche, tecniche, qualitative e di confezionamento, anche in riferimento alle prescrizioni del capitolato speciale; per un confronto fra i prodotti si farà soprattutto riferimento alle schede (allegati serie 2), da compilare interamente (la compilazione, curata dai concorrenti, dovrà rispondere ai quesiti in modo corretto, veritiero ed esplicito, senza modificare il formato o i termini dei quesiti); è interesse dei concorrenti che la compilazione sia corretta ed esauriente), **studi clinici** e **programmi di sviluppo** (questi ultimi non richiesti per i cateteri per

trombo-aspirazione)

- B. **qualità dei campioni dei prodotti offerti:** caratteristiche tecniche e/o prova in uso
(riferimento: campioni recapitati)
- C. **relazione** sostenibilità ambientale

Si determinerà quindi il **punteggio qualità** della proposta di ciascun concorrente, calcolando la media ponderata tra i voti ottenuti dalla stessa nei vari parametri a cui sono assegnati differenti pesi.

Si precisa, per il parametro B, che il peso della valutazione qualitativa e/o con le modalità sotto indicate.

Lotto 1: STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO (DES)			<i>Peso</i>
A	Documenti tecnici		85
	A 1	Valutazione della "in-stent late loss"	30
	A 2	Caratteristiche costitutive dello stent e gamma di misure	20
	A 3	Valutazione degli studi clinici	15
	A 4	Valutazione dei programmi di sviluppo	20
B	Qualità dei campioni - prova in uso		10
	B 1	Facilità di avanzamento in tortuosità e stenosi	5
	B 2	Visibilità dello stent	5
C	Relazione sostenibilità ambientale		5
Lotto 2: STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO (DES) PER ANATOMIE TOTUOSE			<i>Peso</i>
A	Documenti tecnici		25
	A 1	Valutazione della "in-stent late loss"	5
	A 2	Caratteristiche costitutive dello stent e gamma di misure	5
	A 3	Valutazione degli studi clinici	5
	A 4	Valutazione dei programmi di sviluppo	10
B	Qualità dei campioni - prova in uso		70
	B 1	Facilità di avanzamento in tortuosità e stenosi	35
	B 2	Conformabilità dello stent espanso alle tortuosità	35
C	Relazione sostenibilità ambientale		5
Lotto 3: CATETERE PER TROMBO-ASPIRAZIONE			<i>Peso</i>
A	Documenti tecnici		10
B	Qualità dei campioni - prova in uso		85
	B 1	Facilità di avanzamento in tortuosità e stenosi	25
	B 2	Capacità di aspirazione	25
	B 3	Atraumaticità della punta	15
	B 4	Scorrevolezza nel catetere guida da 6F	10
	B 5	Adeguatezza degli accessori	10
C	Relazione sostenibilità ambientale		5

applicando le seguenti formule:

$$\text{voto medio ponderato Lotto 1} = \frac{A1*30+A2*20+A3*15+A4*20+B1*5+B2*5+C*5}{100}$$

(espresso con due cifre decimali)

$$\text{voto medio ponderato Lotto 2} = \frac{A1*5+A2*5+A3*5+A4*10+B1*35+B2*35+C*5}{100}$$

(espresso con due cifre decimali)

$$\text{voto medio ponderato Lotto 3} = \frac{A*10+B1*25+B2*25+B3*15+B4*10+B5*10+C*5}{100}$$

(espresso con due cifre decimali)

Non saranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato un voto medio ponderato inferiore a 6 punti su 10.

Assegnazione punteggi:

1. Al concorrente idoneo, che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto il **voto medio ponderato più alto saranno attribuiti 50 punti** ed agli altri concorrenti, punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITÀ CONCORRENTE CONSIDERATO} = 50 \times \frac{\text{VOTO ASSEGNATO IN DECIMI AL CONCORRENTE}}{\text{MIGLIOR VOTO ASSEGNATO IN DECIMI}}$$

2. Al concorrente che avrà proposto l'offerta con il **miglior prezzo convenzionale**, verranno attribuiti **50 punti** ed ai prezzi degli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO PREZZO CONCORRENTE CONSIDERATO} = 50 \times \frac{\text{PREZZO PIÙ BASSO}}{\text{PREZZO CONCORRENTE}}$$

In caso di discordanza tra il prezzo indicato dal concorrente in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

Aggiudicazione:

La fornitura sarà aggiudicata **provvisoriamente** al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono **obbligo contrattuale**.

Nel caso in cui le migliori offerte risultino con uguale punteggio si procederà, seduta stante, come segue:

- i concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente
- se nessuno dei concorrenti risulta presente, o se i presenti rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

Si procederà **all'aggiudicazione** provvisoria anche in presenza di **una sola offerta** valida purché ritenuta **congrua**.

Le offerte si qualificheranno come **anormalmente basse** nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultassero entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente regolamento di gara, ovvero con un punteggio prezzo pari o superiore a 40/50 e con un voto qualità pari o superiore a 8/10.

Al sussistere di tale circostanza, si procederà ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163¹⁴.

L'aggiudicazione sarà **immediatamente vincolante per il concorrente** aggiudicatario mentre lo diverrà per l'Amministrazione dell'Ospedale di Lecco quando sarà intervenuta la superiore approvazione dell'atto e dopo che l'aggiudicatario abbia eseguito i propri adempimenti.

L) INFORMAZIONI AI CONCORRENTI

Come previsto dall'articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹⁵, entro cinque giorni dall'approvazione dell'atto di aggiudicazione provvisoria della fornitura, l'**esito** di essa sarà **comunicato all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati** che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

M) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL SECONDO CLASSIFICATO

L'Amministrazione **richiederà**, dopo la conclusione delle operazioni di gara, **all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria**, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati nel corso della prima seduta pubblica (vedi sopra al **punto F**), la **conferma dei requisiti di capacità tecnico-qualitativi richiesti**, ovvero di **produrre** la seguente **documentazione**:

- **certificazione** degli enti presso i quali si è **realizzato un fatturato triennale** complessivamente non inferiore a € **4.644.000,00** per prodotti analoghi a quelli inseriti in gara; **il fatturato** deve riferirsi agli **ultimi tre esercizi chiusi (2004/2005/2006)**;
- **certificazione** degli enti presso i quali si è **realizzato un fatturato annuo almeno triplo** rispetto al valore annuo presunto di ciascuno dei lotti per cui si partecipa;
- **curriculum dei tecnici dell'impresa (minimo 2)** incaricati dell'assistenza tecnica al cliente.

Qualora tale **prova non sia fornita**, ovvero **non confermi** le dichiarazioni contenute nell'offerta, il Presidente della gara procederà **all'esclusione del concorrente dalla gara**, comunicando tale evento al Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà dunque **all'escussione** della relativa cauzione provvisoria e **alla segnalazione** del fatto all'**Autorità** per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163¹⁶.

Il concorrente aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione:

- la necessaria **documentazione** in materia di **prevenzione della delinquenza di tipo mafioso**;
- la necessaria **certificazione di regolarità contributiva**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere trasmesso l'**atto di costituzione** del raggruppamento temporaneo d'impresе risultante da scrittura privata con autentica notarile;
- **idonea cauzione definitiva**, a garanzia dell'esecuzione della quota contrattuale, pari al 10% della fornitura aggiudicata, come previsto dall'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163¹⁷, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell'Ospedale di Lecco - Banca Popolare di Lecco - Divisione Deutsche Bank S.p.A. - sede di Lecco - Piazza Garibaldi n. 12 - ABI 3104 - CAB 22901 - C.C. n. 250, indicando la causale "CAUZIONE DEFINITIVA" e l'oggetto della fornitura) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, come previsto dall'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, come previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Secondo quanto previsto dalla determinazione 11 settembre 2007, n. 7, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del cinquanta per cento come previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni oltre la data prevista per il collaudo finale;

- ogni altro **documento ritenuto necessario** dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- **il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita della persona** o delle persone **legalmente autorizzate a riscuotere** e quietanzare i mandati di pagamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione dell'Ospedale di Lecco (precisare altresì se autorizzate a firma singola o abbinata: in questo ultimo caso indicare le modalità). Tale indicazione sarà valida e pertanto l'Amministrazione dell'Ospedale di Lecco è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, fino al momento in cui l'Amministrazione riceverà comunicazione di variazione da effettuarsi con raccomandata A.R.

Gli adempimenti di ordine organizzativo dell'aggiudicatario sono dettagliatamente

descritti nel capitolato speciale.

N) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹⁸, il **contratto** sarà stipulato mediante **scrittura privata**.

Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si farà riferimento a quanto disposto dal Capo V, Titolo I, Parte I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese** inerenti la registrazione del contratto.

O) ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'**accesso ai verbali di gara**, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall'Amministrazione, a norma del regolamento aziendale di accesso agli atti, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁹ e dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163²⁰.

L'Amministrazione assicura la tutela della riservatezza dei **dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale** contenuti nei **documenti** eventualmente **indicati dai concorrenti** (come previsto al punto C) del presente regolamento) ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163⁸.

Resta impregiudicata la **facoltà del concorrente** di richiedere l' **accesso ai documenti** dichiarati **riservati** per segreto tecnico o commerciale in vista della **difesa in giudizio** dei propri interessi.

L'**accesso all'elenco dei candidati** è differito sino alla **conclusione delle operazioni di selezione dei concorrenti**, quello all'**elenco degli offerenti al termine di presentazione delle offerte**, mentre l'**accesso alle offerte** di gara è differito sino all'**approvazione dell'aggiudicazione**.

P) DISPOSIZIONI E RINVII GENERALI

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente regolamento, nel capitolato speciale e relativi allegati nonché nel bando di gara, si fa riferimento, in ordine gerarchico, alla **direttiva 2004/18/CE**²¹, al **decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163**, nonché al **Codice Civile**; sono altresì tenuti in considerazione gli **orientamenti** dalla **Corte Europea di Giustizia** e delle **Autorità di Giustizia Amministrativa dello Stato Italiano**.

Q) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il **Responsabile Unico del Procedimento** designato da questa Amministrazione, in base a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163²²,

per le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto di fornitura di stent medicati è:
- Elvio Codega - Direttore Struttura Complessa Acquisti - tel. 0341/489040 - fax 0341/489064 - e-mail e.codega@ospedale.lecco.it

R) ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente regolamento di gara i seguenti allegati:

- allegato 1: schema indicativo "dichiarazione requisiti di ordine generale e di idoneità professionale"
- allegato 2: schema indicativo "dichiarazione requisiti tecnico qualitativi"
- allegati 3.1, 3.2, 3.3: schemi obbligatori "scheda tecnica"
- allegato 4: schema indicativo "offerta economica"

RIFERIMENTI AZIENDALI

Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco - Via Dell'Eremo 9/11 - 23900 - Lecco
Sito internet www.ospedale.lecco.it

Per eventuali informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi a:

- dott. Enrico Guido Ripamonti - Dirigente Amministrativo Struttura Complessa Acquisti - tel 0341/489049 - fax 0341/489059 - e-mail e.ripamonti@ospedale.lecco.it.
- dott. Giuseppe Gullace - Direttore Dipartimento Cardiovascolare - tel 0341/489560 - fax 0341/489561 - e-mail gullace.be@ospedale.lecco.it
- dott. Pietro Addamiano - Struttura Complessa Cardiologia - tel 0341/489472 - e-mail p.addamiano@ospedale.lecco.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento di gara fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

¹articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

²articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

³decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

⁴articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica

l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

⁵articolo 2359 del Codice Civile

[I]. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

⁶articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

⁷articolo 1957 del Codice Civile

[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate [1267].

[II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

[III]. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

[IV]. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore [2943 ss.; 190 trans.].

⁸articolo 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

⁹articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266

65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

¹⁰articoli 71, comma 2, e 72, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 71.

2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onere e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 72.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onere, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.

¹¹articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono

ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

¹²articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

¹³articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onere, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun

criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.

¹⁴articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163

Art. 86.

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006)

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Art. 87.

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata

dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006), poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006)

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Art. 88.

1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

¹⁵articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

¹⁶articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od

omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

¹⁷articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

¹⁸articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

¹⁹legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

²⁰articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale,

- da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

²¹direttiva 2004/18/CE

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

²²articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei

coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
